

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 55/CDN **(2009/2010)**

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dal Prof. Claudio Franchini, Presidente, dall'Avv. Augusto De Luca, dall'Avv. Fabio Micali, Componenti; dall'Avv. Gianfranco Menegali, rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 4 febbraio 2010 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(146) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: JOSE' MARIO DOS SANTOS FELIX MOURINHO (tesserato della Soc. FC Internazionale Milano SpA) E DELLA SOCIETA' FC INTERNAZIONALE MILANO SpA (nota n. 3787/622pf09-10/SP/blp dell'11.1.2010).

Con provvedimento dell'11.1.2010, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione:

- il Sig. Josè Mario Dos Santos Felix Mourinho, allenatore della Società FC Internazionale Milano Spa, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, CGS, per aver espresso, dopo l'incontro Atalanta-Inter del 13.12.2009, frasi ingiuriose nei confronti di un giornalista, nonché per averlo afferrato per le braccia;
- la Società FC Internazionale Milano Spa, per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma 2, CGS, a titolo di responsabilità oggettiva per la violazione ascritta al proprio tesserato.

All'inizio della riunione odierna, il Sig. Josè Mario Dos Santos Felix Mourinho e la Società FC Internazionale Milano Spa, tramite il proprio legale, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23, CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione Disciplinare Nazionale,

ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Josè Mario Dos Santos Felix Mourinho e la Società FC Internazionale Milano Spa hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall'art. 23, CGS (“pena base per il Sig. Josè Mario Dos Santos Felix Mourinho, sanzione dell'ammenda di € 20.000,00 (Euro ventimila/00), diminuita ai sensi dell' art. 23, CGS a € 13.000,00 (Euro tredicimila/00); “pena base per la Società FC Internazionale Milano Spa, sanzione dell'ammenda di € 30.000,00 (trentamila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23, CGS a € 20.000,00 (Euro ventimila/00)”);

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo Giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l'Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

▪ al Sig. José Mario Dos Santos Felix Mourinho l'ammenda di € 13.000,00 (Euro tredicimila/00) ;

▪ alla Società FC Internazionale Milano Spa l'ammenda di € 20.000,00 (Euro ventimila/00);

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

* * * * *

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dal Prof. Claudio Franchini, Presidente, dall'Avv. Augusto De Luca, dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Fabio Micali, dall'Avv. Gianfranco Tobia, Componenti; dall'Avv. Gianfranco Menegali, rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 4 febbraio 2010 e ha assunto le seguenti decisioni:

(147) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIORGIO PERINETTI (Direttore Sportivo della Soc. AS Bari SpA), MASSIMO DONATI (calciatore tesserato della Soc. AS Bari SpA) E DELLA SOCIETA' AS BARI SpA (nota n. 3794/605pf09-10/SP/blp dell'11.1.2010).

Con provvedimento dell'11.1.2010, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione:

● il Sig. Giorgio Perinetti, Direttore Sportivo e Legale Rappresentante della Società AS Bari Spa, e il Sig. Massimo Donati, calciatore tesserato della Società AS Bari Spa, per rispondere della violazione dell'art. 5, comma 1, CGS, per avere espresso, mediante dichiarazioni pubblicate su organi di informazione, giudizi lesivi della reputazione di persone e di organismi operanti nell'ambito federale;

● la Società AS Bari Spa, della violazione di cui all'art. 4, commi 1 e 2, e dell'art. 5, comma 2, CGS, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, in ordine a quanto ascritto al proprio Legale Rappresentante nonché al proprio tesserato.

All'inizio della riunione odierna, i Sig.ri Giorgio Perinetti, Massimo Donati e la Società AS Bari Spa, tramite il proprio legale, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23, CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione Disciplinare Nazionale, ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento i Sig.ri Giorgio Perinetti, Massimo Donati e la Società AS Bari Spa, hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall'art. 23 CGS (“pena base per il Sig. Giorgio Perinetti, sanzione dell'ammenda di € 9.000,00 (Euro novemila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23, CGS a € 6.000,00 (Euro seimila/00); pena base per il Sig. Massimo Donati, sanzione dell'ammenda di € 4.500,00 (Euro quattromilacinquecento/00), diminuita

ai sensi dell'art. 23, CGS a € 3.000,00 (Euro tremila/00); pena base per la Società AS Bari Spa, sanzione dell'ammenda di € 15.000,00 (Euro quindicimila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23, CGS a € 10.000,00 (Euro diecimila/00)");

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo Giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS secondo il quale l'Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue.

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- al Sig. Giorgio Perinetti l'ammenda di € 6.000,00 (Euro seimila/00);
- al Sig. Massimo Donati l'ammenda di € 3.000,00 (Euro seimila/00);
- alla Società AS Bari Spa l'ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00);

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti".

(155) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PASQUALE MUSCI (Presidente della Soc. AS Andria BAT), SEBASTIANO TROIA (A.D. e dirigente tesserato della Soc. AS Andria BAT) E DELLA SOCIETA' AS ANDRIA BAT (nota n. 3915/629pf09-10/GT/dl del 13.1.2010).

Il deferimento

Con provvedimento del 13.1.2010, il Procuratore Federale deferiva innanzi a questa Commissione il Dott. Pasquale Musci, Presidente della AS Andria Bat, e il Signor Sebastiano Troia, Amministratore Delegato e dirigente tesserato della AS Andria Bat, per la violazione dell'art. 1, comma 1, CGS, in relazione all'articolo 53, comma 1, 3 e 8, NOIF (come integrato dall'art 3.1 A.a.3) della Sezione 3 – Attività Giovanile – del Comunicato Ufficiale N°. 1 del 1.7.2009 del Settore Giovanile e Scolastico), per aver, entrambi, disatteso l'obbligo di partecipare, con una propria squadra, al Campionato Nazionale Giovanissimi Professionisti e per aver comunicato il ritiro della stessa Società, un giorno prima l'inizio della suddetta competizione.

Destinataria del deferimento è anche la Società AS Andria Bat a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, CGS, per le violazioni ascritte al proprio Presidente e al proprio dirigente.

Nei termini assegnati nell'atto di convocazione degli addebiti, il Dott. Pasquale Musci, il Sig. Sebastiano Troia e la AS Andria Bat Srl, facevano pervenire una memoria difensiva congiunta, nella quale venivano contestati gli addebiti loro mossi.

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha insistito per la dichiarazione di responsabilità dei deferiti, con l'applicazione delle seguenti sanzioni: per il Sig. Pasquale Musci l'inibizione per mesi 6 (sei), per il Sig. Sebastiano

Troia, l'inibizione per mesi 4 (quattro) ed alla AS Andria Bat Srl l'ammenda di € 5.000,00 (cinquemila/00).

È comparso altresì il difensore dei deferiti, il quale ha richiesto il proscioglimento dagli addebiti contestati.

I motivi della decisione

La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti, valutate le prove prodotte dalla Procura Federale, nonché all'esito dell'odierno dibattimento, rileva quanto segue.

La vicenda trae origine dalla nota del 10.12.2009 del segretario del Settore Giovanile e Scolastico della Figc, con la quale, denunciava un comportamento antiregolamentare posto in essere dai soggetti deferiti.

Dagli atti ufficiali risulta che, in data 31.7.2009, termine ultimo per l'inoltro delle iscrizioni, al Campionato Nazionale Giovanissimi Professionisti, la Società AS Andria Bat Srl, inviava, via fax, l'iscrizione al suddetto Campionato, firmata dall'Amministratore Unico Dott. Sebastiano Troia.

Successivamente, in data 25.9.2009, ovvero un giorno prima l'inizio del Campionato di cui sopra, la Società AS Andria Bat Srl comunicava al Settore Giovanile e Scolastico il ritiro della squadra dal campionato.

Tale comportamento, chiaramente antiregolamentare, è riconosciuto tra l'altro dal Signor Troia a nome dell'Andria Bat Srl nella lettera del 23.9.2009 inviata alla FIGC, incidendo sul regolare svolgimento del Campionato Nazionale Giovanissimi Professionisti 2009/2010.

Infatti, secondo la normativa vigente, le Società hanno l'obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono e di far concludere alle proprie squadre le gare iniziate.

Non può essere meritevole di accoglimento l'eccezione preliminare formulata dai deferiti, in quanto il comportamento antiregolamentare assume un rilievo che non ha natura di tipo amministrativo, in quanto coinvolge norme cogenti, ivi inclusa la normativa prevista dal CGS e dalle NOIF.

Nel merito, si rileva che da un esame delle prove prodotte dalla Procura Federale e all'esito del dibattimento sono emerse prove sufficienti a evidenziare, oltre ogni ragionevole dubbio, la responsabilità del Dott. Pasquale Musci, Presidente della AS Andria Bat, e del Sig. Sebastiano Troia, Amministratore Delegato nonché dirigente tesserato della AS Andria Bat, per la violazione dell'art. 1, comma 1 del CGS, in relazione all'art. 53 commi 1, 3 e 8 delle NOIF (come integrato dall'art 3.1 A.a.3) della Sezione 3 – Attività Giovanile – del Comunicato Ufficiale N° 1 del 1.7.2009 del Settore Giovanile e Scolastico); nonché della Società AS Andria Bat Srl, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del CGS, per le violazioni ascritte al proprio Presidente e al proprio dirigente.

Il dispositivo

La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento proposto commina le seguenti sanzioni:

- al Dott. Pasquale Musci, Presidente della AS Andria Bat la sanzione dell'inibizione per mesi 4 (quattro);
- al Sig. Sebastiano Troia, la sanzione dell'inibizione per mesi 4 (quattro);
- per la Società AS Andria Bat Srl la sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 (cinquemila,00).

(170) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SAMUEL AMBROSOLI (calciatore attualmente tesserato per la Soc. AS Varese 1910 SpA), PIETRO FRONTINI (dirigente della Soc. AS Varese 1910 SpA) E DELLA SOCIETA' AS VARESE 1910 SpA (nota n. 4136/757pf09-10/AM/ma del 10.1.2010).

Visti gli atti;

letto il deferimento disposto dalla Procura Federale in data 20 gennaio 2010 nei confronti di:

- Samuel Ambrosoli, calciatore tesserato per la AS Varese 1910 Spa, per la violazione di cui all'art. 1, comma 1, in relazione all'art. 10, commi 2 e 6, CGS, dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento per aver disputato in data 25 novembre 2009 una gara senza averne titolo perché non tesserato;
- Pietro Frontini, dirigente della AS Varese 1910 Spa, per la violazione di cui all'art. 1, comma 1, in relazione all'art. 10, commi 2 e 6, CGS, dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver sottoscritto la distinta della gara Varese-Pergocrema del 25 novembre 2009, in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la responsabilità della Società di appartenenza, malgrado il giocatore Samuel Ambrosoli non ne avesse titolo;
- la AS Varese 1910 Spa, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, CGS per le violazioni ascritte ai propri tesserati ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell'art. 1, comma 5, CGS.

Esaminata la memoria 30 gennaio 2010 depositata in giudizio dai deferiti con la quale si assume che, essendo l'Ambrosoli tesserato per la AS Varese 1910 ininterrottamente dalla stagione 2004/2005 si sarebbe determinato un *"inevitabile e più che giustificato affidamento incolpevole da parte della Società in ordine alla sussistenza del vincolo con il calciatore"* e che tale situazione sarebbe comprovata dai numerosi comunicati ufficiali dai quali risulterebbero irrogate sanzioni disciplinari nei confronti del calciatore, quale tesserato per la AS Varese 1910;

ascoltato il rappresentante della Procura Federale, il quale ha concluso per l'affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni: per Samuel Ambrosoli squalifica per anni 2 (due), per Pietro Frontini inibizione per anni 2 (due), per l'AS Varese 1910 penalizzazione di 2 (due) punti da scontarsi nel girone di Coppa Italia di cui alla partita in questione e ammenda di € 1.500,00 (millecinquecento/00);

ascoltati, altresì, il rappresentante della Società e il difensore dei soggetti deferiti, il quale ha ribadito quanto già esposto nella propria memoria difensiva chiedendo in via principale il rigetto del deferimento e in via subordinata l'irrogazione della sanzione dell'ammonizione per tutti i soggetti deferiti;

accertato che in effetti il giocatore Ambrosoli ha militato sempre nelle file della AS Varese 1910 giocando (come comprovato dagli stessi deferiti) come giovane dilettante (Campionato Nazionale Juniores Berretti);

accertato, altresì, che tale qualifica non gli poteva consentire di giocare nella squadra partecipante alla Coppa Italia di Lega Pro, pur anche se si trattava della stessa Società, essendo necessario allo scopo il tesseramento come "giovane di serie", tesseramento intervenuto solo due giorni dopo lo svolgimento della partita Varese-Pergocrema;

rilevato, pertanto, che il giocatore Samuel Ambrosoli ha giocato la partita in questione in posizione irregolare e che il Sig. Pietro Frontini, attestando il regolare tesseramento dell'Ambrosoli, ha reso una affermazione contraria al vero;
ritenuto che non può essere invocato il principio di buona fede trattandosi nella fattispecie di norme chiare e di non discutibile lettura;
considerata che, accertata la responsabilità dei soggetti deferiti, scaturisce di conseguenza la responsabilità della Società di appartenenza di detti soggetti;
valutato, ai fini della sanzione da irrogare a calciatore e dirigente, che non può essere considerata come minimo edittale la pena richiesta dovendosi intendere tale pena riferita al caso di utilizzazione di calciatore mai prima tesserato e non per l'ipotesi di diverso necessario tipo di tesseramento non effettuato, conseguentemente gli stessi potranno essere sanzionati ai sensi di quanto previsto dall'art. 19, CGS;

P.Q.M.

in accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni:

- al Sig. Samuel Ambrosoli la squalifica fino al 23 febbraio 2010;
- al Sig. Pietro Frontini l'inibizione per mesi 2 (due);
- alla AS Varese 1919 Spa la penalizzazione di 2 (due) punti nel girone di Coppa Italia – Lega Pro, per il quale si è giocata la partita Varese-Pergocrema del 25 novembre 2009 oltre all'ammenda di € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00).

(150) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI FABIO CRAGNOTTI (Presidente della Soc. ASD TSC Lazio Calcio a 5) (nota n. 3895/1028pf08-09/AM/en del 13.1.2010).

Il deferimento

Con provvedimento del 13 gennaio 2010, il Procuratore Federale, ha deferito a questa Commissione il Sig. Fabio Cagnotti, all'epoca dei fatti Presidente della SSD Lazio Colleferro C5, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1 del CGS, per la mancata partecipazione della squadra della sua Società alla gara del 27 dicembre 2008, da disputare contro la Luparense.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità del deferito, e la sanzione dell'inibizione di mesi 3 (tre).

Nessuno è comparso per la parte deferita.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva quanto segue.

Dalla relazione della Procura Federale e dagli atti allegati si evince che la mancata partecipazione della SSD Lazio Colleferro Calcio a 5 alla gara del 27 dicembre 2008 contro la Luparense è da attribuirsi esclusivamente a una decisione assunta dal Sig. Fabio Cagnotti, come scritto e affermato nel sito ufficiale della Società e come indiscutibilmente risulta da sue dichiarazioni riportate dalle agenzie di stampa in data 28 dicembre 2008: *“Allo scopo di auspicare un cambiamento del calcio a 5, alla vigilia delle elezioni, ho chiesto alla squadra di non scendere in campo”*.

Tale dichiarazione non è stata in alcun modo corretta o smentita nei giorni successivi. Oltretutto, per i fatti di cui in argomento la SSD Lazio Colleferro Calcio a 5 è stata

sanzionata dal Giudice Sportivo con proprio provvedimento pubblicato nel CU N° 303 - 08/09.

Il dispositivo

Per tali motivi, delibera di accogliere il deferimento e, riconosciuta la responsabilità del deferito, irroga la sanzione dell'inibizione per mesi 3 (tre) al Sig. Fabio Cagnotti.

(141) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO L'INCONGRUITA' DELLA SANZIONE INFLITTA ALLA SOC. JUVENTUS CLUB TOLENTINO (ammenda € 500,00), A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (delibera CD Territoriale presso il CR Marche CU n. 83 dell'11.12.2009).

In seguito a un esposto di una Società antagonista, veniva accertato che alla gara Val Fiastrone – Juventus Club Tolentino del 4 aprile 2009, valevole per il campionato provinciale di terza categoria dilettanti, aveva partecipato nella squadra della Juventus Club Tolentino il calciatore Giampiero Bordi in posizione irregolare in quanto non tesserato.

La Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, con decisione dell'11 dicembre 2009 assunta su deferimento della Procura Federale, tra le sanzioni adottate comminava alla Società Juventus Club Tolentino l'ammenda di € 500,00. Avverso tale punto della decisione di che trattasi ricorre la Procura Federale, lamentando la mancata irrogazione a carico della Società deferita di un punto di penalizzazione in classifica e chiedendo pertanto la modifica della decisione medesima nel senso prospettato, previa conferma dell'ammenda.

Deduce la ricorrente che la Commissione di primo grado ha errato nel non applicare l'art. 10, comma 8, parte seconda, CGS, che, nel caso in cui venga accertata la responsabilità diretta della Società, prevede l'adozione, a seconda della gravità, delle sanzioni di cui alle lettere g), h) e i) del successivo art. 18, comma 1, CGS, tra le quali quella della penalizzazione di uno o più punti in classifica.

La Società deferita in data 28 gennaio scorso ha fatto pervenire a questa Commissione memoria scritta, che tuttavia non può essere introdotta nel procedimento perché tardiva (art. 37, comma 2, CGS).

Alla udienza odierna è comparsa la sola Procura Federale, la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Il ricorso è fondato.

Non può revocarsi in dubbio che la norma applicabile al caso in esame è quella dell'art. 18, comma 1, lettera g), CGS, il quale prevede la penalizzazione di un punto in classifica, che costituisce il minimo edittale per la violazione ascritta alla Società deferita e che, come tale, deve essere sanzionato.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare Nazionale accoglie il ricorso e, per l'effetto, a parziale modifica della decisione impugnata commina alla Società Juventus Club Tolentino la penalizzazione di 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

Il Presidente della CDN
Prof. Claudio Franchini

“”

Pubblicato in Roma il 4 febbraio 2010

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete